



Ratifica ed esecuzione del Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay

A.C. 1990

Nota di verifica n. 135
9 ottobre 2019

Informazioni sugli atti di riferimento

Atto Camera:	1990
Titolo:	Ratifica ed esecuzione del Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay, fatto a Montevideo l'11 maggio 2017
Relatore per la Commissione di merito:	Olgiasi
Gruppo:	M5S
Relazione tecnica (RT):	presente
Iniziativa:	Governativa
Iter al Senato:	Sì
Commissione competente :	III Affari esteri

Finalità

Il disegno di legge in esame – approvato senza modificazioni dal Senato (A.S. 1015) – ha ad oggetto la ratifica e l'esecuzione del Trattato fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica orientale dell'Uruguay in materia di estradizione, fatto a Montevideo l'11 maggio 2017.

Il testo originario del disegno di legge è corredato di relazione tecnica.

Nella presente Nota sono riportati in sintesi i contenuti del Trattato che presentano profili di carattere finanziario e le informazioni fornite dalla relazione tecnica (vedi tabella). Vengono quindi esposti gli elementi di analisi e le richieste di chiarimento considerati rilevanti ai fini di una verifica delle quantificazioni riportate nella relazione tecnica.

Oneri quantificati dal provvedimento

(euro)

	Dal 2019
Art. 3 disegno di legge di ratifica	23.253 annui

Verifica delle quantificazioni

Disposizioni del Trattato di estradizione che presentano profili finanziari	Elementi forniti dalla relazione tecnica
Il Trattato si compone di ventiquattro articoli e mira a rafforzare e migliorare i rapporti e la cooperazione tra i due Paesi in materia penale e permette ai condannati di scontare la pena nel Paese di loro cittadinanza, in osservanza dei principi umanitari e dei diritti fondamentali dell'uomo. Articolo 1: prevede l'impegno reciproco delle Parti contraenti a consegnarsi le persone nei confronti delle quali sia stata emessa una	La relazione tecnica afferma che l'onere totale derivante dal Trattato ammonta a euro 23.253 annui a decorrere dal 2019. Di questi, euro 19.253 hanno natura di oneri valutati e si riferiscono all'insieme delle spese di missione del personale italiano impiegato (euro 8.403), alle spese di trasferimento dei condannati (euro 850) e alle spese per il trasferimento di cose del condannato (euro 10.000). La componente autorizzata dell'onere, pari a euro 4.000 annui,

misura detentiva nel corso di un procedimento penale (estradizione processuale) o per eseguire una sentenza di condanna definitiva o esecutiva (estradizione esecutiva).

Articolo 2: indica i limiti minimi di pena per l'estradizione processuale (reato punito con la reclusione di almeno due anni) e per l'estradizione esecutiva (pena residua di almeno sei mesi).

Articolo 3: individua i motivi di rifiuto obbligatorio dell'estradizione.

Articolo 4: individua i motivi di rifiuto facoltativo dello Stato richiesto.

Articolo 5: prevede che la nazionalità della persona richiesta non potrà essere invocata per negare l'estradizione.

Articoli 6-8: individua le Autorità centrali (per l'Italia: il Ministero della giustizia) competenti a trattare le richieste di estradizione (articolo 6). Inoltre, sono definite le modalità di presentazione della richiesta di estradizione, prevedendo che i relativi documenti saranno accompagnati dalla traduzione nella lingua della Parte richiedente (articolo 7). Infine, viene disciplinata la facoltà di richiesta di informazioni supplementari (articolo 8).

Articolo 9: disciplina la decisione sulla richiesta di estradizione, che in caso di rifiuto verrà comunicata alla Parte richiedente assieme alle relative motivazioni.

Articolo 10: individua il principio di specialità in favore della persona estradata. In virtù di tale principio la persona estradata non potrà essere perseguita o arrestata dallo Stato richiedente per reati commessi anteriormente alla consegna e diversi da quello che ha dato luogo all'estradizione.

Articolo 11: disciplina la riestradizione ad una Parte terza.

Articolo 12: disciplina la misura cautelare dell'arresto provvisorio.

Articolo 13: disciplina le ipotesi in cui diverse richieste di estradizione siano state formulate nei confronti della medesima persona dallo Stato richiedente e da altri Stati terzi.

Articolo 14: stabilisce i termini per la consegna della persona.

Articolo 15: disciplina i casi di differimento della consegna e di consegna temporanea della persona richiesta.

Articolo 16: prevede una procedura semplificata di estradizione nel caso in cui la persona richiesta dichiari di acconsentirvi.

Articolo 17: disciplina il sequestro e la consegna allo Stato richiedente di beni sequestrati alla persona estradata.

Articolo 18: riguarda il transito di una persona

si riferisce alle spese di traduzione di atti e documenti.

Per quanto concerne i criteri e i parametri utilizzati per la quantificazione delle specifiche componenti dei suddetti oneri, relative alle spese di missione (diaria, biglietti aerei, relativa maggiorazione del 5% e spese di soggiorno) e alle spese per il trasferimento degli estradandi si rinvia al testo della relazione tecnica.

Ai fini della quantificazione delle spese di missione e di trasferimento degli estradandi, la relazione tecnica evidenzia che, attualmente, da notizie assunte presso il competente ufficio, 1 cittadino uruguayano risulta detenuto presso strutture penitenziarie italiane, mentre nessun cittadino italiano risulta ristretto presso strutture penitenziarie uruguayane. Ciò posto, e a scopo puramente prudenziale, la relazione tecnica ipotizza che nel futuro possa trovarsi nelle condizioni previste per ottenere l'estradizione in Italia – in conformità con quanto previsto dagli articoli 14 e 19 del Trattato – 1 condannato l'anno.

La relazione tecnica precisa che gli oneri valutati (spese missione e trasferimento estradandi) vengono considerati tali, atteso che l'onere quantificato discende da una stima, quella del numero delle persone da estradare e degli accompagnatori, effettuabile solo in via del tutto ipotetica.

La relazione tecnica, in particolare, riporta le seguenti ipotesi di spesa:

- **euro 850** (spese di viaggio per trasferimento di un estradando): euro 850 (passaggio aereo Roma – Montevideo a/r) X 1 (numero detenuti annuo);
- **euro 8.403,00** (spese di missione):
 - **euro 698** (diaria di missione): euro 58,17 (diaria lorda giornaliera ridotta) X 2 accompagnatori (2 X ciascun estradando) X una missione l'anno X 6 giorni;
 - **euro 6.405** (spese di viaggio); euro 3.202,50 (biglietto aereo Roma – Montevideo a/r + maggiorazione 5% biglietti) X 2 accompagnatori (2 unità per ciascun estradando) X 1 missione l'anno;
 - **euro 1.300** (spese di soggiorno); euro 130 X 2 (accompagnatori) X una missione X 5 notti.

La relazione tecnica, con riguardo agli accompagnatori, precisa che questi rivestono, generalmente, la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria e che le attività di accompagnamento su tratte intercontinentali, come nel caso dell'Uruguay, sono svolte da

estradata da uno Stato terzo nei territori delle Parti contraenti.

Articolo 19: prevede che la Parte richiasta provveda a tutte le spese del procedimento derivanti dalla richiesta di estradizione, alle spese per l'arresto e per il mantenimento in custodia della persona richiasta, nonché a quelle relative al sequestro e alla custodia dei beni sequestrati (di cui all'art. 17). Sono a carico dello Stato richiedente le spese per il trasferimento della persona estradata e dei beni sequestrati, nonché quelle relative al transito di cui all'articolo 18.

Articoli 20-21: prevedono lo scambio di informazioni tra le Parti sull'esito del procedimento penale, sull'esecuzione della condanna della persona estradata e sull'estradizione della persona a uno Stato terzo (articolo 20); non è esclusa per le Parti contraenti la possibilità di cooperare tra loro in materia di estradizione in conformità con altri trattati di cui siano entrambe Parti (articolo 21).

Articolo 22: disciplina l'impegno a conservare la documentazione e le informazioni utilizzate nel corso della procedura di estradizione, con l'impegno a rispettare e conservare il riserbo o segreto della documentazione.

Articolo 23: demanda la soluzione delle controversie in tema di interpretazione e di applicazione del Trattato alla via diplomatica ed ai mezzi pacifici di soluzione delle controversie ammessi ed accettati dal diritto internazionale.

Articolo 24: disciplina il procedimento di entrata in vigore del Trattato, che ha durata illimitata. In qualsiasi momento le Parti potranno modificarlo o potranno recedere da esso.

operatori dipendenti dal Servizio per la cooperazione internazionale di polizia della Direzione centrale della polizia criminale;

- **euro 4.000** (spesa forfettaria annua per traduzione di atti e documenti).

La relazione tecnica, fa presente che i costi per il trasporto delle cose sequestrate all'estradando (art. 17) sono ricompresi nel prezzo del biglietto aereo; tuttavia, laddove non fosse possibile il trasporto per via aerea, questo potrà effettuarsi tramite servizio navale e, pertanto, le stesse verranno collocate in un container.

- **euro 10.000** (spesa trasferimento cose del detenuto).

Disposizioni del disegno di legge di ratifica che presentano profili finanziari	Elementi forniti dalla relazione tecnica
Articolo 3: pone gli oneri derivanti dal Trattato in materia di estradizione, valutati in euro 19.253 annui a decorrere dal 2019 (oneri derivanti dalle spese di missione relativi agli articoli 1 e 17) e dalle rimanenti spese pari ad euro 4.000 annui a decorrere dal 2019 (relative all'articolo 7), a carico del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (<u>comma 1</u>). Viene, inoltre, disposto il rinvio alle procedure di cui all'articolo 17, commi da 12 a 12-<i>quater</i> della legge n. 196/2009 (legge di contabilità e finanza pubblica) per la compensazione degli oneri qualora questi dovessero eccedere le previsioni di spesa (<u>comma 2</u>).	La <u>relazione tecnica</u> afferma che l'onere complessivo annuo derivante dal disegno di legge di ratifica del Trattato con l'Uruguay, da porre a carico del bilancio dello Stato a decorrere dal 2019, è pari a euro 23.253, di cui di cui euro 19.253 per gli oneri valutati e ad euro 4.000 per gli oneri autorizzati. La relazione tecnica, con riguardo al <u>comma 1</u>, si limita a ribadire il contenuto della disposizione.

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare alla luce dei dati e degli elementi di quantificazione forniti dalla relazione tecnica, che risultano in linea con quelli forniti da relazioni tecniche relative a provvedimenti di analogo contenuto normativo.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si osserva che l'articolo 3 provvede agli oneri riconducibili alle spese di missione del Trattato oggetto di ratifica, valutati in 19.253 euro a decorrere dal 2019, nonché alle rimanenti spese derivanti dal Trattato medesimo, pari a 4.000 euro a decorrere dal 2019, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale relativo al bilancio triennale 2019-2021. In proposito, non si hanno osservazioni da formulare, atteso che il predetto accantonamento reca le occorrenti disponibilità.

Ciò posto, per quanto riguarda i citati oneri, che presentano natura permanente, si segnala che essi, pur in mancanza di una precisazione in tal senso nel testo del provvedimento, devono comunque intendersi come aventi carattere "annuo".

A margine, giova infine rilevare che il comma 2 dell'articolo 3 reca, con specifico riferimento ai suddetti oneri "valutati", il richiamo all'articolo 17, commi da 12 a 12-*quater*, della legge n. 196 del 2009, che detta la disciplina di carattere generale volta ad assicurare la compensazione degli oneri eventualmente eccedenti le previsioni di spesa.

Al riguardo si rileva che il predetto richiamo appare sostanzialmente ultroneo, dal momento che, come del resto evidenziato nei pareri in tal senso resi dalla Commissione bilancio a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 163 del 2016, recante la riforma del bilancio dello Stato^[1], la suddetta disciplina è da ritenersi ormai automaticamente applicabile, anche in assenza di un esplicito rinvio normativo. Ciò nonostante, trattandosi di un profilo di carattere meramente formale, si potrebbe valutare l'opportunità di non espungere il comma 2 dell'articolo 3, al fine di escludere un nuovo passaggio parlamentare.

^[1] Si veda, da ultimo, il parere reso nella seduta del 3 aprile scorso sul disegno di legge in prima lettura alla Camera dei deputati C. 1538 (recante "Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Serbia inteso a facilitare l'applicazione della Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, fatto a Belgrado il 9 febbraio 2017; b) Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Serbia inteso a facilitare l'applicazione della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, fatto a Belgrado il 9 febbraio 2017"), con il quale tra l'altro si richiedeva la soppressione di una disposizione di contenuto analogo a quella ora in esame.